A.G.C. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - Decreto dirigenziale n. 45 del 17 giugno 2010 - PSR 2007-2013 - revoca Decreto Dirigenziale n. 42 del 1 giugno 2010 - Recepimento del D.M. 22 dicembre 2009, n. 30125 relativo alla "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. CE 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurali". Disposizioni generali di attuazione per le "misure a investimento", come definite dall'art. 25 del Reg. CE n. 1975/06 e alle misure di cui agli articoli 63 lettera C), 66 e 68 del Reg. CE n. 1698/05 (con allegato).

II COORDINATORE

PREMESSO che:

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1/2008, pubblicata sul BURC del 30 gennaio 2008 (numero speciale) la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione Comunitaria C(2007) n. 5712 del 20.11.2007 di approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013 della Regione Campania;
- il Presidente della Giunta Regionale in qualità di Autorità di Gestione, così come indicato al Capitolo 11 del Programma in questione, con proprio decreto n. 66 del 13 marzo 2008 ha delegato tale funzione al Coordinatore pro-tempore dell'AGC 11 "Sviluppo Attività Settore Primario", cui compete l'esecuzione dei relativi adempimenti;
- con Decisione C(2010) 1261 del 2-3-2010 la Commissione Europea ha approvato la revisione del PSR Campania 2007-2013 e modificato la decisione della Commissione C(2007) 5712 del 20 novembre 2007 recante approvazione del programma di sviluppo rurale;
- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 22 dicembre 2009, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 247 del 31 dicembre 2009, detta la "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale"

VISTO

- l'articolo 19 del richiamato D.M. 22 dicembre 2009 che, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1975/06, prevede l'applicazione di riduzioni o esclusioni dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse nel caso in cui sia riscontrato il mancato rispetto degli impegni cui è subordinata la concessione dell'aiuto per le misure previste dall'articolo 25 del Reg. (CE) n. 1975/2006 e dagli articoli 63 lettera c), 66 e 68 del Reg. (CE) n. 1698/2005;
- l'articolo 23 del D.M. 22 dicembre 2009 n. 30125 con il quale viene stabilito che le Regioni e le Province autonome ovvero le Autorità di Gestione dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR) per il periodo di programmazione 2007/2013, sentito l'Organismo Pagatore competente ed in conformità ai documenti di programmazione approvati dalla Commissione Europea ed alle relative disposizioni attuative, individuano, tra l'altro, i livelli della gravità, entità e durata per l'applicazione delle riduzioni, ovvero i casi che comportano l'esclusione o la revoca del contributo concesso;

TENUTO CONTO che

- il sopracitato articolo 19 stabilisce, inoltre, che:
 - a) la percentuale della riduzione non può essere inferiore al 3% ed è determinata, *ove pertinente*, in base alla gravità, entità e durata di ciascuna violazione;
 - b) in caso di violazioni di più impegni si applica il cumulo delle riduzioni entro il limite massimo dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse;
 - c) nei casi previsti dall'Autorità di Gestione, il beneficiario è escluso dal sostegno dell'operazione o misura a cui si riferiscono gli impegni violati, con revoca del provvedimento concessivo e conseguente recupero degli importi erogati;

CONSIDERATO che

- il DM n. 30125 del 22 dicembre 2009 si applica, altresì, alle misure previste dall'art. 25 del Reg. Ce n. 1975/06 e dall'art. 63 lettera c) del Reg. Ce 1698/05.
- le misure di cui agli articoli sopra richiamati e attivate nel PSR 2007/2013 della Regione Campania e a cui si applica il documento allegato sono:
 - a) tutte le misure dell'Asse I;
 - b) le seguenti misure dell'Asse II:
 - 214 " Pagamenti agroambientali", azione e2) ed f2);
 - 216 "Sostegno agli investimenti non produttivi";
 - 226 "Ricostruzione del potenziale forestale e interventi preventivi"
 - 227 "Investimenti non produttivi"
 - c) tutte le misure dell'Asse III;
 - d) tutte le misure attuate nell'ambito dell'Asse IV qualora le operazioni corrispondano a una delle misure sopra elencate.
- il recepimento del DM n. 30125 del 22 dicembre 2009 garantisce per lo svolgimento dei controlli amministrativi ed in loco previsti dal quadro comunitario di riferimento dello sviluppo rurale;
- la mancata attuazione delle disposizioni in questione non consente l'erogazione dei pagamenti ai beneficiari, comportando il rallentamento dell'avanzamento finanziario del programma e la mancata tutela del legittimo affidamento dei beneficiari medesimi;
- è da considerarsi opportuno procedere all'adozione di apposite disposizioni generali ed attuative per il recepimento di quanto disposto dal DM 22 dicembre 2009 n. 30125, in modo da poter proseguire con la completa definizione delle procedure e dei controlli del PSR CAMPANIA 2007/2013;

RILEVATO CHE

- in relazione ad alcune misure dell'ASSE II, in particolare per le misure 211, 212, 214, 215, 225, con Decreto Dirigenziale n. 56/2008, in conformità al DM del 20 marzo 2008, sono state definite le violazioni e i rispettivi livelli di gravità, entità e durata;
- con successivo Decreto Dirigenziale n. 27 del 13 aprile 2010, si è proceduto a definire anche per le misure 221 e 223 le violazioni e i livelli di gravità, entità e durata e le rispettive riduzioni;
- che il presente decreto trova applicazione per le violazioni commesse nell'ambito delle misure non disciplinate dai Decreti Dirigenziali n. 56/08, riferito alle misure 211, 212, 214, 215, 225, e 27/10 riferito alle misure 221 e 223;

PRESO ATTO che

 AGEA, in qualità di OP Regionale del PSR, ha chiesto alle Regioni di comunicare gli atti predisposti ed adottati per il recepimento del DM per poter procedere all'erogazione dei pagamenti relativi alle misure sopra elencate;

RITENUTO

- di dover dare attuazione al Decreto Ministeriale richiamato provvedendo all'individuazione degli impegni previsti dai bandi delle misure del PSR CAMPANIA che comportano l'applicazione delle riduzioni del contributo concesso;
- di dover precisare che laddove non sia stato possibile identificare alcuna pertinenza fra l'infrazione di un impegno ed i parametri di valutazione della gravità, entità e durata – si è proceduto a fissare una percentuale di riduzione abbinata al singolo impegno al fine di operare le riduzioni come previsto dallo stesso DM 30125/09;
- di dover procedere alla revoca del decreto dirigenziale n. 42/2010 poiché per mero errore materiale l'allegato documento riportante le "Disposizioni regionali di attuazione per le "misure a investimento" risulta incompleto delle dovute prescrizioni per quanto in precedenza indicato;
- di dover procedere ad approvare un nuovo Decreto Dirigenziale per il recepimento del DM n. 30125/09;

DECRETA

Per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

- di revocare il decreto dirigenziale n. 42 del 1 giugno 2010;
- di approvare il documento di cui al presente decreto, dal titolo "Disposizioni generali di attuazione per le "misure a investimento", come definite all'art. 25 del regolamento (CE) n. 1975/06 e alle misure di cui agli articoli 63 lettera c), 66 e 68 del regolamento (CE) n. 1698/05. Recepimento DM 22 dicembre 2009 n. 30125 – riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari";
- il presente decreto trova applicazione solo per le violazioni commesse nell'ambito delle misure non disciplinate dai Decreti Dirigenziali n. 56/08, riferito alle misure 211, 212, 214, 215, 225, e 27/10 riferito alle misure 221 e 223:
- il Settore BCA provvederà alla notifica del presente atto:
 - all'Assessore Regionale all'Agricoltura;
 - all'AGC 09 Rapporti con gli Organi Nazionale ed Internazionali in materia di interesse regionale;
 - al Settore Interventi per la Produzione Agricola;
 - al Settore Foreste, Caccia e Pesca;
 - ai Settori Tecnici Amministrativi Provinciali per l'Agricoltura di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno;
 - al Settore Sperimentazione, Informazione, Ricerca e Consulenza in Agricoltura per le competenti attività divulgative;
 - ai Responsabili di ASSE I, II, III, e IV;
 - all'AGEA, Organismo Pagatore del Programma di Sviluppo Rurale;
 - alla segreteria tecnica CDS del PSR Campania 2007/2013;
 - all'AGC 01 Settore 02 Servizio 03 Studi, Documentazione e Pubblicazioni per la pubblicazione sul BURC;
 - all'AGC 02 Settore 01 Servizio 04 Registrazione atti monocratici.

Allocca

Disposizioni generali di attuazione per le "misure a investimento", come definite dall'art. 25 del Regolamento CE n. 1975/06 e alle misure di cui agli artt. 63, lettera c), 66 e 68 del Regolamento CE n. 1698/05. Recepimento DM 22 dicembre 2009 n. 30125 – riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari.

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente documento stabilisce le disposizioni attuative, a livello regionale, delle riduzioni ed esclusioni previste a norma del DM n. 30125 del 22 Dicembre 2009.

Esso si applica in caso di violazione degli impegni fissati per le misure del Programma di Sviluppo Rurale (PSR), previste dall'art. 25 del Regolamento Ce 1975/06 e dagli artt.63 lettera c), 66 e 68 del Regolamento Ce n. 1698/05 smi.

In linea generale, in caso di mancato rispetto di uno o più impegni ai quali è subordinata la concessione dell'aiuto per le misure sopra richiamate, si provvederà ad applicare per ogni violazione una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi delle domande ammesse per l'operazione o misura cui si riferisce l'impegno violato.

In caso di violazioni di più impegni si applica il cumulo delle riduzioni entro il limite massimo dell'importo complessivo dei pagamenti/ domande ammesse.

In ogni caso, in presenza di cumulo di riduzioni, si applicherà innanzitutto quanto disposto dall'art. 31 del regolamento ce n. 1975/06, quindi le riduzioni previste dal DM n. 30125/09 e infine quanto previsto dalle presenti disposizioni.

2. DEFINIZIONI

- Misure: il presente documento si applica alle misure richiamate dall'art. 25 del Regolamento Ce 1975/06 e dagli artt. 63, lettera c), 66 e 68 del Regolamento CE n. 1698/05.
- Violazione: mancato rispetto di un impegno da parte del beneficiario cui è subordinata la concessione di un aiuto.

La violazione comporta l'applicazione di una penalità e quindi una esclusione o una diminuzione dell'aiuto determinata in ragione degli indicatori da utilizzare per quantificare la violazione eventualmente riscontrata:

- la <u>gravità</u> di una violazione dipende, in particolare, dall'entità delle conseguenze della violazione medesima alla luce degli obiettivi perseguiti dai criteri che non sono stati rispettati;
- l'<u>entità</u> dipende, in particolare, dagli effetti causati dalle violazione medesima sull'operazione nel suo insieme;
- la <u>durata</u> di una violazione dipende, in particolare, dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto e dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

Ciascun indicatore verrà suddiviso in tre classi di violazioni: bassa (1), media (3) e alta (5).

- 3) Esclusione: decadenza del beneficiario dalla misura e revoca totale del contributo ammesso a finanziamento, con recupero di eventuali importi già erogati, maggiorati degli interessi legali, se dovuti.
- 4) *Impegno:* vincolo o obbligo giuridico che grava sul destinatario del sostegno richiesto e che se ne assume volontariamente l'onere al momento della presentazione della domanda di aiuto.

Al fine di valutare il trattamento da applicare l'impegno si definisce:

- a) Impegno essenziale: rientrano in questa fattispecie quegli impegni la cui violazione pregiudica il mantenimento dell'ammissibilità al sostegno pubblico. Alla violazione di tali impegni, segue la decadenza dalla concessione del beneficio e il recupero delle somme eventualmente liquidate e degli interessi legali qualora dovuti;
- b) Impegno non essenziale: rientrano in questa fattispecie quegli impegni la cui violazione non pregiudica il mantenimento dell'ammissibilità al sostegno pubblico. La penalità prevista per l'inadempienza di tali impegni è la riduzione, ovvero la decurtazione parziale del contributo.

3. INOSSERVANZA DEGLI IMPEGNI DERIVANTI DALL'ADESIONE AD UNA O PIÙ MISURA A INVESTIMENTO DEL PSR.

Casi di esclusione o riduzione del sostegno

Si procede all'applicazione dell'**esclusione** dal sostegno quando ricorrono le seguenti condizioni:

- a) il beneficiario si è reso responsabile della violazione di impegni essenziali;
- b) ai sensi dell'art. 19, IV comma, del DM n. 30125/09, in caso di violazioni di livello massimo in termini di gravità, entità e durata, il beneficiario è escluso dal sostegno

della misura cui si riferiscono gli impegni violati con revoca del provvedimento di concessione e con conseguente recupero degli importi concessi.

Si procede, invece, ad applicare una **riduzione** nel caso vengano accertate violazioni di uno o più **impegni non essenziali.**

La percentuale della riduzione da applicarsi, come stabilito dall'art.19, comma II, del DM n. 30125/09, non può essere inferiore al 3% ed è determinata, ove pertinente, in relazione alla gravità, entità e durata di ciascuna violazione.

In caso di violazione di più impegni, si applica il cumulo delle riduzione nel limite massimo dell'importo complessivo dei pagamenti/domande ammesse.

4. MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELLE RIDUZIONI/ESCLUSIONI PER VIOLAZIONE DEGLI IMPEGNI.

Nell'ambito di ogni misura, vengono stabiliti gli impegni a carico del beneficiario. Qualora si accerti una inadempienza del beneficiario si può determinare una esclusione o una riduzione da applicarsi al contributo concesso, in base:

- 1) alla natura della violazione accertata: violazione di impegno essenziale o non essenziale; nel primo caso, come già precisato, si procede alla pronuncia della decadenza totale con revoca dell'aiuto e recupero degli importi già versati, eventualmente maggiorati degli interessi legali se dovuti. Si procede, altresì, alla revoca dell'aiuto nel caso si accerti una violazione di livello massimo in termini di gravità, entità e durata.
- agli indicatori della violazione (entità, gravità e durata), nel caso di impegno non essenziale, e ove pertinente la loro individuazione, come stabilito dal comma 2 dell'art.
 19 e nello stesso allegato 7 del DM di riferimento.
 - In presenza di violazione non di livello massimo, si deve far riferimento all'intervallo dei valori in cui ricade la media aritmetica della violazione calcolata in ragione dei tre parametri (entità, gravità e durata) per determinare la corrispondente percentuale di riduzione da applicarsi, come indicato nell'allegato 7 del DM 30125/09.

Individuazione di violazioni e riduzioni

ai sensi del DM 30125/09

PREMESSA

Il presente allegato è finalizzato a dare attuazione a quanto disposto dal DM 30125/09 relativo alla "disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento ce n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale".

Analizzando le fattispecie di possibili infrazioni agli impegni assunti dai beneficiari, si è al momento proceduto ad individuare una serie di impegni di carattere trasversale, richiesti, quindi, in molti bandi di misura del PSR.

Rispetto agli impegni in esame, non sempre è risultato possibile identificare una piena pertinenza tra gli impegni individuati e gli indici di verifica - gravità, entità e durata- richiamati dall'art. 19, comma 2, del DM 30125/09.

Poiché infatti tali impegni non si riflettono direttamente su superfici agricole o unità zootecniche specifiche, ogni ipotesi volta ad attribuire valori attinenti agli indici di verifica, risultava all'atto pratico scarsamente coerente.

In considerazione dei possibili effetti negativi conseguenti ad un'applicazione non ottimale di tali indici di verifica - lo stesso art. 19 al comma 4 sancisce che in caso di livello massimo dei tre indici deve essere disposta la revoca del contributo concesso- si è ritenuto opportuno abbinare agli impegni in esame direttamente la percentuale di riduzione da applicare in caso di contestata violazione.

Tale possibilità è, oltremodo, prevista nello stesso art. 19, Il comma, e nell'allegato 7 del DM di riferimento.

Va precisato, che le percentuali di riduzione devono essere intese come riduzioni dirette dell'aiuto e non come riduzioni della spesa ammissibile definita dall'art. 31, lett. b), primo comma del Reg. CE 1975/2006, in quanto le fattispecie cui si riferiscono sono tali da non poter configurare un importo di spesa non riconosciuta.

INDIVIDUAZIONE IMPEGNI E RIDUZIONI APPLICABILI

N.1) IMPEGNO_ PROROGA

Descrizione

La realizzazione dei lavori deve essere eseguita entro il termine fissato dal provvedimento di concessione del finanziamento.

È facoltà dell'attuatore concedere proroghe, ove previsto dai bandi delle singole misure, ai termini fissati per la realizzazione degli investimenti, sempre che essa sia determinata da cause non dipendenti dalla volontà del richiedente.

La relativa richiesta, pena inaccettabilità della stessa, deve:

- ✓ essere presentata prima della scadenza originaria dei termini previsti;
- ✓ essere richiesta non oltre i termini indicati dal bando a partire dal verificarsi
 delle cause di ritardo e formalmente motivata.

La durata insindacabile della dilazione concedibile sarà limitata - in relazione ai motivi esposti - al minimo possibile e sarà stabilita nei singoli bandi in ragione dell'intervento da realizzare. Deroghe alle condizioni suddette potranno essere concesse, per gravissimi motivi, solo a seguito di esplicito parere dell'Autorità di Gestione del PSR Campania al quale il Soggetto attuatore dovrà far pervenire dettagliata relazione sulle particolari circostanze verificatesi e sulle azioni intraprese dai beneficiari per ridurre comunque al minimo possibile i tempi di realizzazione degli investimenti.

| | Impegni non essenziali_ | Percentuale |
|-----------|---|-------------|
| Tipologia | PROROGA | Riduzione |
| | Richiesta di proroga presentata oltre il termine stabilito per la conclusione dell'operazione, in coerenza con quanto previsto dal singolo bando; | 4% |
| | - Richiesta di proroga presentata entro il termine stabilito dal singolo bando per la conclusione del crono programma, ma non sufficientemente motivata; | 3% |

Modalità di rilevazione: risultante dai controlli (documentali, in loco, speditivi, etc...)

N.2) IMPEGNO _ VARIANTE

Descrizione

L'intervento ammesso a contributo deve essere realizzato conformemente al progetto approvato.

Se nel corso della realizzazione si dovessero rendere necessarie modifiche sono consentite varianti nei modi e nei tempi previsti dai singoli bandi, accolte solo se dovute a casi eccezionali e per motivi oggettivamente giustificati, riconducibili a condizioni sopravvenute o a cause di non dipendenti dal richiedente.

Qualora il beneficiario, pubblico o privato, ricorra a variante in corso d'opera, rispetterà le seguenti condizioni:

- ✓ obbligo di richiesta e preventiva autorizzazione del Soggetto Attuatore che ha emesso il decreto di concessione;
- ✓ invariabilità del limite massimo dell' investimento rimodulato a seguito di ribasso d'asta (per i soli soggetti pubblici).

La relativa domanda, quindi, corredata della necessaria documentazione illustrativa e degli atti tecnici giustificativi, viene presentata dal beneficiario al Soggetto Attuatore competente, secondo quando indicato da ogni singolo bando.

Tale periodo non prolunga il tempo concesso per l'esecuzione dell'investimento ammesso.

Non sono da considerare ammissibili le varianti che modifichino radicalmente la natura dell'investimento pregiudicandone la conformità al bando e alla misura di riferimento, ovvero che alterino l'equilibrio degli elementi sulla base dei quali l'iniziativa fu valutata con attribuzione del relativo punteggio al di sotto delle soglie minime eventualmente indicate nei bandi o che ne modifichi la posizione utile in graduatoria.

Nel caso la variante approvata dal Soggetto Attuatore comporti un incremento del costo totale dell'investimento ammesso al quale si riferisce, la parte eccedente l'importo originariamente approvato resta a totale carico del beneficiario, ma costituirà parte integrante dell'oggetto del sopralluogo che sarà effettuato anche ai fini dell'accertamento finale tecnico e amministrativo sulla regolare esecuzione dell'intervento.

| Tipologia | Impegni non essenziali_ VARIANTE | Percentuale |
|-----------|---|-------------|
| | | Riduzione |
| | | |
| | - Variante non richiesta, ma la sua realizzazione | 3% |
| | non compromette gli obiettivi dell'operazione e | |
| | rispetta i limiti previsti dalle Misure; | |
| | | |

Modalità di rilevazione: risultante dai controlli (documentali, in loco, speditivi...)

N.3) IMPEGNO_ AFFISSIONE DI TARGHE E CARTELLI APPLICATI NEL RISPETTO DEL REG. CE 1974/06

Descrizione

In considerazione di quanto disposto dall'allegato VI, al punto 2.2 (Misure di informazione e pubblicità rivolte al pubblico - Competenze dei beneficiari), del Regolamento CE 1974/06, per le operazioni dei Programmi di Sviluppo Rurale che comportano investimenti (nelle aziende agricole o nelle imprese alimentari) di costo complessivo superiore a € 50.000, il beneficiario è tenuto ad affiggere una **targa** informativa.

Nei luoghi in cui sorgono infrastrutture di costo complessivo superiore a € 500.000 deve essere affisso un cartello.

Una targa informativa sarà affissa anche presso le sedi dei gruppi di azione locale finanziati dall'asse 4.

I cartelli e le targhe devono riportare una descrizione del progetto/dell'operazione le caratteristiche tecniche descritte al successivo punto 3 dell'allegato sopra richiamato.

Tali informazioni devono occupare almeno il 25% dello spazio del cartello o della targa.

| Tipologia | Impegni non essenziali_ Affissione di targhe e cartelli applicati nel rispetto del Reg. 1974/06 | Percentuale Riduzione |
|-----------|--|--------------------------|
| | non si provvede ad affiggere targa/cartello informativo nei casi obbligatori dettati dal Reg. Ce 1974/06; si provvede ad affiggere targhe/cartelli informativi, ma in modo difforme da quanto previsto dal Reg. Ce 1974/06. | 3% |

Modalità di rilevazione: risultante dai controlli (documentali, in loco, speditivi, etc...)

N. 4) IMPEGNO_ ASSICURARE SUPPORTO ALLE VERIFICHE E AI SOPRALLUOGHI DELLA P.A.

Descrizione

I soggetti beneficiari sono tenuti a consentire le verifiche e i sopralluoghi rendendosi reperibili fornendo ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione proprio personale, nonché la documentazione tecnica e contabile necessaria.

| Tipologia | Impegni non essenziali_ | Percentuale |
|-----------|---|-------------|
| | Assicurare supporto alle verifiche e ai sopralluoghi della PA | Riduzione |
| | - non si assicura il supporto allo svolgimento dei controlli; | 10% |

Modalità di rilevazione: risultante dai controlli (documentali, in loco, speditivi, etc ...)

N. 5) IMPEGNO_ CUSTODIRE PER IL TERMINE PREVISTO DAI BANDI I DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DI SPESA DA ESIBIRE IN CASO DI CONTROLLI E VERIFICA.

Descrizione

I pagamenti sostenuti dai beneficiari sono comprovati da fatture e da documenti probatori.

Ove ciò non risulti possibile, tali pagamenti devono essere comprovati da documenti aventi forza probatoria equivalente.

Nei singoli bandi viene indicato il termine temporale dell'impegno a carico del beneficiario.

| Tipologia | Impegno non essenziali_ Custodire per il termine previsto dai bandi i documenti giustificativi di spesa da esibire in caso di controlli e verifica. | Percentuale Riduzione |
|-----------|--|--------------------------|
| | - mancata custodia dei documenti giustificativi di spesa; | 3% |

Modalità di rilevazione: risultante dai controlli (documentali, in loco, speditivi, etc ...)

N.6) IMPEGNO_ NON DISTOGLIERE DALL'USO E DALLA DESTINAZIONE GLI INVESTIMENTI REALIZZATI PER IL PERIODO PREVISTO DAI BANDI ED ECCEDENTE QUELLO OBBLIGATORIO PREVISTO DALL'ART. 72 DEL REG. 1698/05.

Descrizione

Nei bandi di alcune misure è previsto che, in relazione all'obbligo dettato dall'art. 72 del Reg. Ce 1698/05, il beneficiario si impegni a non distogliere dall'uso e dalla destinazione gli investimenti realizzati per un periodo superiore ad anni 5.

IMPEGNO

non distogliere dall'uso e dalla destinazione gli investimenti realizzati per il periodo previsto dai bandi ed eccedente quello obbligatorio previsto dall'art. 72 del Reg. 1698/05

| Livello di | gravità | entità | durata |
|------------|-----------------|---|--|
| violazione | | | |
| Basso 1 | | Superficie su cui gravano i beni oggetto di finanziamento o ammontare dei beni ridotta di un valore inferiore o uguale al 20% rispetto al valore iniziale | Si distoglie il bene dal previsto uso per un periodo inferiore ad un terzo calcolato sul periodo eccedente |
| Medio 3 | SEMPRE ALTA (5) | Superficie su cui gravano i beni oggetto di finanziamento o ammontare dei beni ridotta di un valore compreso tra 21 e 50% rispetto al valore iniziale | Si distoglie il bene dal previsto uso per un periodo compreso tra un terzo e due terzi calcolato sul periodo eccedente |
| Alto | | Superficie su cui gravano i beni oggetto di finanziamento o ammontare dei beni ridotta di un valore uguale o superiore al 51% | Si distoglie il bene dal previsto uso per un periodo superiore ad due terzi calcolato sul periodo eccedente |
| 5 | | | |

Nota: qualora il beneficiario distolga dall'uso e dalla destinazione gli investimenti realizzati entro i 5 anni previsti dall'art. 72 Reg. 1698/05, l'impegno verrà considerato essenziale e ne seguirà la decadenza totale dal beneficio con revoca dell'aiuto e recupero degli importi già versati, eventualmente maggiorati degli interessi legali se dovuti

Modalità di rilevazione: risultante dai controlli (documentali, in loco, speditivi, etc...)

Parametri di valutazione: momento di interruzione di destinazione del bene dall'uso previsto e quindi numero di anni mancanti dal completamento dell'impegno.

N.7) IMPEGNO_ MANTENERE LE CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE OPERE REALIZZATE PER IL PERIODO PREVISTO DAI BANDI

Descrizione

Il beneficiario deve impegnarsi a mantenere le caratteristiche tecniche delle opere realizzate per tutto il periodo indicato nei singoli bandi.

| | Impegno_ mantenere le caratteristiche tecniche delle opere realizzate per il periodo previsto dai bandi | | | |
|-----------------------|---|--|--|--|
| | | | | |
| Livello di violazione | gravità | entità | durata | |
| Basso 1 | | Mantenimento delle caratteristiche tecniche delle opere realizzate assicurata su una percentuale non inferiore al 70% delle stesse | Mantenimento delle caratteristiche tecniche delle opere realizzate assicurata solo per un periode superiore a due terz fissati dal bando | |
| Medio 3 | SEMPRE ALTA (5) | Mantenimento delle caratteristiche tecniche delle opere realizzate assicurata solo su una percentuale compresa tra il 40 e il 70% delle stesse | Mantenimento delle caratteristiche tecniche delle opere realizzate assicurata solo per un periodo compreso tra ur terzo e due terzi deglanni fissati dal bando | |
| Alto 5 | | Mantenimento delle caratteristiche tecniche delle opere realizzate assicurata solo su una percentuale inferiore al 40% delle stesse | Mantenimento delle caratteristiche tecniche delle opere realizzate assicurata solo per un periodo inferiore ad un terzo degli anni fissati da bando | |

Modalità di rilevazione: risultante dai controlli (documentali, in loco, speditivi, etc ...)

Parametri di valutazione: momento di interruzione del mantenimento delle caratteristiche tecniche dell'opera e numero di anni mancanti dal completamento dell'impegno.

N. 8) IMPEGNO_ COMUNICARE ENTRO IL TERMINE PREVISTO DAI SINGOLI BANDI OGNI VARIAZIONE INTERVENUTA NELLA PROPRIETÀ/POSSESSO DI BENI MOBILI O IMMOBILI OGGETTO DI FINANZIAMENTO.

Descrizione

Il beneficiario deve impegnarsi a comunicare nel termine fissato dal singolo bando ogni variazione intervenuta nella proprietà o possesso di beni mobili o immobili oggetto di finanziamento.

| Tipologia | Impegno Comunicare entro il termine previsto dai singoli bandi ogni variazione intervenuta nella proprietà/possesso di beni mobili o immobili oggetto di finanziamento. | Percentuale Riduzione |
|-----------|--|-----------------------|
| | - mancata comunicazione delle variazioni intervenute; | 3% |

Modalità di rilevazione: risultante dai controlli (documentali, in loco, speditivi...)

N. 9) IMPEGNO_ ASSICURARE LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DELLE OPERE REALIZZATE PER IL PERIODO FISSATO DAI BANDI

Descrizione

Il beneficiario deve impegnarsi ad assicurare la gestione e manutenzione delle opere realizzate per il lasso di tempo indicato nei singoli bandi.

| | Impegno | | | |
|-----------------------|--|--|---|--|
| assicurare bandi | assicurare la gestione e la manutenzione delle opere realizzate per il periodo fissato dai bandi | | | |
| Livello di violazione | gravità | entità | durata | |
| Basso 1 | | Gestione e manutenzione delle opere realizzate assicurata su una percentuale non inferiore al 70% delle opere stesse | Gestione e manutenzione delle opere assicurata solo per un periodo superiore a due terzi fissati dal bando | |
| Medio 3 | SEMPRE ALTA (5) | Gestione e manutenzione delle opere realizzate assicurata solo su una percentuale compresa tra il 40 e il 70% delle opere stesse | Gestione e manutenzione delle opere assicurata solo per un periodo compreso tra un terzo e due terzi degli anni fissati dal bando | |
| Alto 5 | | Gestione e manutenzione delle opere realizzate assicurata solo su una percentuale inferiore al 40% delle opere stesse | Gestione e manutenzione delle opere assicurata solo per un periodo inferiore ad un terzo degli anni fissati dal bando | |

Modalità di rilevazione: risultante dai controlli (documentali, in loco, speditivi, etc...)

Parametri di valutazione: momento di interruzione di gestione e manutenzione dell'opera e numero di anni mancanti dal completamento dell'impegno.

CALCOLO DELLA RIDUZIONE

Nei casi ove è stato possibile, perché pertinente, definire i livelli di gravità, entità e durata, come previsto dall'allegato 7 del DM 30125/09, il calcolo della riduzione si completa di ulteriori due passaggi:

- 1) Calcolo della media aritmetica dei tre indicatori;
- Verifica dell'intervallo dei valori in cui ricade la media calcolata, illustrata nella tabella sottostante.

| Media aritmetica dei tre indicatori | Percentuale di riduzione corrispondente |
|--|---|
| 1≤x≤3 | 3% |
| 3≤x≤4 | 4% |
| x≥4 | 5% |

ESEMPIO Calcolo riduzione.

Ove nel corso del controllo venga riscontrata la violazione di un impegno, occorre quantificarne il livello (basso = 1; medio =3; alto =5) in termini di gravità, entità e durata.

Si sottolinea, però, che ai fini dell'applicazione delle esclusioni dell'articolo 19 comma 4 sono considerate violazioni di "livello massimo" le infrazioni di gravità, entità e durata di livello alto (gravità=5;entità=5;durata=5) come indicate nei documenti di programmazione regionale, approvati dalla Commissione Europea e/o nelle relative disposizioni attuative.

Una volta quantificati i tre indici per ogni impegno violato, si procede alla somma dei tre valori corrispondenti e si calcola la media aritmetica per ottenere un unico punteggio medio (che sarà necessariamente compreso nell'intervallo 1-5), arrotondato al secondo decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso (>0,05).

Ad esempio, supponendo che sia riscontrata la violazione di un impegno afferente ad una determinata misura e che l'impegno risulti violato come indicato nelle seguente tabella:

| Livello di violazione | gravità | entità | durata |
|--------------------------|---------|--------|--------|
| Basso | | | |
| 1 | | | |
| Medio | | 3 | 3 |
| 3 | | | |
| Alto | 5 | | |
| 5 | | | |

si procede alla somma dei tre valori (5+3+3)=11 e si calcola la media aritmetica che risulta pari a 3,7 (3,66 arrotondato a 3,7).

La media ottenuta, viene confrontata con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente:

| Media aritmetica dei tre indicatori | Percentuale di riduzione corrispondente |
|--|---|
| 1≤x≤3 | 3% |
| 3≤x≤4 | 4% |
| x≥4 | 5% |

Nell'esempio sopra riportato, la riduzione ammonterebbe al 4% (3,7 rientra nell'intervallo 3-4) dell'importo totale della misura a cui si riferisce l'impegno violato.